

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CHIAROMONTE, CABRAS, CALVI, ALBERTI, AZZARÀ, BENASSI, CAPPUZZO, FERRARA Pietro, FOGU, FONTANA Elio, IMPOSIMATO, LOMBARDI, MURMURA, SARTORI, TRIPODI, VETERE, VITALE, SIRTORI e GUALTIERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1990

### Disposizioni in materia di riciclaggio dei proventi illeciti

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituisce il naturale sbocco di parte della «Relazione annuale» della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari, approvata il 20 dicembre 1989.

Il fenomeno del riciclaggio ha assunto ormai dimensioni di una gravità e pericolosità eccezionali, proprio in conseguenza dell'incremento delle attività tipiche della criminalità organizzata.

Gli enormi profitti, realizzati con attività delittuose molto spesso interconnesse all'interno di un'unica organizzazione criminale o facenti capo a diverse realtà delinquenziali, in ogni caso collegate fra di loro,

vengono normalmente «separati» dai reati che li hanno prodotti, «ripuliti» per occultarne la provenienza illecita e reimpiegati in parte per potenziare ed alimentare i medesimi traffici ed in parte per adeguati investimenti in attività commerciali ed imprenditoriali lecite.

Tale smisurata concentrazione di capitali presenta un altissimo grado di pericolosità, dato che i singoli Stati non si trovano più di fronte a delinquenti che, spartitisi i proventi delittuosi, li rimettono gradualmente ed individualmente in circolazione, ma in presenza di organizzazioni i cui componenti, gestendo una ingente massa di danaro liquido, sono in grado di turbare il sistema economico, di acquisire (anche mediante

## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

azioni intimidatorie) il controllo di alcuni settori, di ampliare la loro sfera di potere fino ad influenzare anche le scelte politiche e le regole di convivenza civile e democratica.

Inoltre, l'assenza di controlli sui flussi finanziari, la possibilità di trasferire liberamente, con i più moderni sistemi telematici, ingenti capitali da un Paese all'altro, l'apporto di consulenti finanziari altamente qualificati e l'utilizzazione di tecniche sempre più sofisticate, sono tutti elementi che hanno finito col favorire una sostanziale impunità e col costituire un ulteriore stimolo al proseguimento ed allo sviluppo dell'attività delittuosa.

La circostanza che le organizzazioni criminali si servano di collaboratori esterni e manovrino rilevanti disponibilità liquide, che non possono mancare di attirare l'attenzione del sensibile mercato finanziario, potrebbe consentire ad inquirenti, dotati di mezzi e strumenti giuridici adeguati, di ricostruire le transazioni finanziarie e la rete degli intermediari fino ad arrivare alle persone poste ai vertici delle organizzazioni criminali.

È indubbio, del resto, che il sequestro e la confisca dei proventi illeciti, che costituiscono il «capitale d'esercizio» dell'impresa criminale, possono indebolire l'organizzazione molto di più dell'arresto di un corriere o del sequestro di una quantità, seppur ingente, di sostanze stupefacenti.

Le operazioni finalizzate a «riciclare», cioè a rendere irriconoscibili, i capitali illeciti, oltre al semplice trasporto di valuta tramite corrieri, possono essere effettuate attraverso i più svariati metodi che, a titolo meramente esemplificativo, si possono indicare nelle compensazioni bancarie nazionali ed internazionali, anche tra merci e valori diversi, nella scritturazione di somme in bilancio come ristorno di utili imprenditoriali legali o sotto forma di mutuo; nelle fatturazioni di acquisti inesistenti; nell'utilizzazione dei settori dell'intermediazione finanziaria, dei cambi, delle Borse, dei mercati internazionali e delle case da gioco.

Pertanto, qualsiasi intervento legislativo deve essere espressione di una strategia

globale e coordinata, che investa tutte le forme legali dei movimenti finanziari, dato che l'intervento su un solo settore produrrebbe inevitabilmente uno spostamento dei capitali su quelle transazioni finanziarie non sottoposte a controllo.

Il provvedimento che si sottopone all'esame del Senato sviluppa una linea di continuità all'interno dell'attività del Parlamento, che già da tempo ha in esame altre iniziative legislative (Atti Camera: n. 2889, sulle offerte pubbliche di acquisto di titoli; n. 3755, per la tutela della concorrenza e del mercato, cosiddetto «antitrust»; n. 3870, sulle società d'intermediazione mobiliare, approvati dal Senato, rispettivamente, il 15 giugno 1988, il 16 marzo 1989 ed il 27 aprile dello stesso anno e trasmessi alla Camera dei deputati; n. 466, contenente norme per la regolamentazione del mercato finanziario - cosiddetto sull'*inside trading* - all'esame della Commissione finanze della Camera dei deputati). Come è noto, sono state di recente approvate nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso (modifiche della cosiddetta legge Rognoni-La Torre del 13 settembre 1982, n. 646).

Il presente disegno di legge costituisce una ulteriore integrazione di alcune norme contenute in quest'ultima legge, sul presupposto che l'azione legislativa deve essere sufficientemente flessibile per adeguarsi all'evoluzione delle tecniche criminali, tendenti ad eludere i controlli, le sanzioni e l'applicazione dei provvedimenti ablativi (sequestri, confische).

In proposito non si può non tenere conto dei contributi forniti dalla magistratura e dalle forze dell'ordine, secondo cui appare sempre più difficile, per le cautele adottate dalla criminalità organizzata, individuare e quindi sequestrare e confiscare beni, valori o redditi intestati a soggetti facenti parte delle associazioni criminali. Appare necessario, quindi, apprestare strumenti normativi di ampia applicazione e con efficace potere deterrente, al fine di identificare i proventi illeciti, quando ancora siano riconoscibili come tali, prima ancora che venga completato il ciclo

di trasferimento dall'attività illegale a quella legale.

Alla luce di tali considerazioni è sembrato opportuno intervenire su tre linee fondamentali:

1) ampliare le possibilità di applicazione della norma introduttiva del reato di riciclaggio (articolo 648-bis codice penale), al di là di quanto non abbia già fatto l'articolo 23 della legge 19 marzo 1990, n. 55, di modifica della cosiddetta legge Rognoni-La Torre;

2) intervenire nel settore delle società finanziarie, prevedendo una disciplina comune in materia di riciclaggio per tutti gli intermediari finanziari comprese dette società;

3) introdurre una norma che spinga alla collaborazione nell'individuazione delle ipotesi di «riciclaggio» da parte di tutti coloro che professionalmente operano trasferimenti di danaro, beni e altre utilità per conto di terzi.

Per quanto riguarda il primo aspetto, si è ritenuto di trovare un punto di equilibrio tra l'opinione di coloro che ritengono che per una efficace repressione del fenomeno del «riciclaggio» sarebbe opportuno fare riferimento indistintamente ai proventi di qualsiasi reato e l'opinione di coloro che tendono a salvaguardare ad ogni costo le esigenze più generali di riservatezza, di libertà ed agilità dei rapporti economici e finanziari.

Da un canto una pretesa punitiva eccessiva potrebbe generare una norma destinata alla disapplicazione, mentre non può che essere utile all'ordinato sviluppo dell'economia una disciplina normativa che cerchi di prevenire le infiltrazioni di danaro proveniente non solo dai reati di rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, già previsti dalla prima formulazione dell'articolo 648-bis, ma anche da altri reati tipici della criminalità organizzata, come il traffico di stupefacenti, il traffico di armi, munizioni e materie esplodenti, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine; dai reati particolarmente destabilizzanti l'assetto sociale,

come le truffe per il conseguimento di erogazioni di danaro da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee; e dai reati contro la pubblica amministrazione, data la contiguità coi fatti di criminalità organizzata che essi sempre più frequentemente presentano.

Per quanto concerne la seconda linea di intervento legislativo è sembrato prioritario regolamentare il settore delle società finanziarie in continua espansione, in taluni casi molto al di là di quanto sarebbe giustificato dalle esigenze economiche dei mercati locali.

Proprio questo dato, correlato alla sempre più rara individuazione di beni o di evidenze bancarie riferibili a componenti della criminalità organizzata, fa ritenere che le prime fasi del riciclaggio, cioè quelle maggiormente collegabili agli autori dell'attività illecita di base, avvengano prevalentemente attraverso canali non bancari, quali appunto le società finanziarie.

Difficilmente il fenomeno del riciclaggio può fare a meno di utilizzare i canali bancari, tuttavia l'accortezza consiste nel presentarsi allo sportello bancario in uno stadio successivo, allorché gli elementi di sospetto non sono più evidenti né facilmente individuabili.

Il panorama italiano degli operatori finanziari, come del resto in altri Paesi, si è arricchito negli ultimi anni di una vasta gamma di specializzazioni, per molte delle quali non occorre alcuna autorizzazione e non è previsto alcun controllo.

Oltre alle società di mero «finanziamento» (prestiti personali, mutui, crediti al consumo), ve ne sono altre che espletano attività parabancarie (*leasing, factoring*), di raccolta, gestione ed investimento di valori mobiliari in proprio o su delega, senza assunzione di rischi, di pura mediazione, di consulenza agli investimenti e così via.

In tale situazione così diversificata e frammentaria appare indispensabile stabilire una nozione di attività finanziaria, alla quale si renda applicabile una disciplina comune attraverso norme di tipo civilistico con sanzioni penali, secondo il modello tipico del diritto societario, aventi per

oggetto i requisiti minimi per la costituzione e la gestione delle società.

Una volta definita la categoria delle società finanziarie, si rende possibile fissare talune regole di comportamento volte a prevenire il fenomeno «riciclaggio» e destinate ad essere applicate uniformemente a tutti gli operatori del settore finanziario, sia a quelli appartenenti a categorie tipizzate e già soggette ad autorizzazioni ed a controlli amministrativi (quali, ad esempio, le banche, le fiduciarie, i fondi comuni di investimento), sia a quelli che attualmente si collocano al di fuori della sfera dei controlli amministrativi (quali le società finanziarie intese in senso lato).

Tali regole sono state formulate sui seguenti punti ritenuti di carattere prioritario:

identificazione della clientela per le operazioni, anche non per contanti, superiori ad un determinato importo, poste in essere presso qualunque operatore finanziario;

registrazioni degli estremi delle operazioni superiori ad un determinato importo e loro raccolta in un unico archivio;

estensione in modo uniforme a tutti gli enti del settore finanziario delle norme previste dalla legislazione antimafia in materia di accertamenti e di indagini;

possesso di requisiti di onorabilità da parte dei soci, degli organi societari e dei dirigenti muniti di rappresentanza;

conservazione dei dati nominativi relativi alle più importanti operazioni con l'estero, coperti da segreto d'ufficio superabile soltanto per esigenze connesse ad indagini penali;

possibilità di scambio reciproco di collaborazione e di informazioni tra le autorità amministrative italiane e quelle di altri Paesi, al fine di facilitare l'individuazione di flussi finanziari anomali.

Al fine di completare il sistema normativo, sulla scorta del modello previsto dalla legislazione del Regno Unito, la terza ed ultima linea in cui si muove il presente disegno di legge è altamente innovativo sotto il profilo della tradizione culturale, sociale e giuridica del nostro Paese.

Si è prevista, infatti, una figura contravvenzionale assistita da una sanzione pecuniaria irrogabile nei confronti degli operatori finanziari che omettono di segnalare all'autorità giudiziaria quelle operazioni che per le loro caratteristiche oggettive, correlate alla capacità economica ed all'attività del contraente, possano far presumere la provenienza del danaro o di altri beni dai reati previsti dall'articolo 648-bis del codice penale.

Con tale norma non si intende trasformare le banche e gli altri enti finanziari in organi di polizia giudiziaria, ma, in perfetta linea con i principi della Convenzione di Vienna del 19 dicembre 1988 sulle sostanze stupefacenti e con la dichiarazione di principi enunciata dai Governatori delle banche centrali riuniti a Basilea nel dicembre dello stesso anno, sembra ragionevole l'introduzione di obblighi specifici di collaborazione per le categorie che operano nel settore finanziario.

Una risposta legislativa idonea a contrastare il fenomeno del «riciclaggio» deve, però, necessariamente trovare collocazione in un quadro di cooperazione internazionale tra gli Stati, sia al fine di prevenire una facile elusione della normativa in un contesto caratterizzato da una crescente integrazione internazionale dei mercati, soprattutto in campo europeo, sia per evitare che la concorrenza tra gli ordinamenti contribuisca a premiare quegli Stati che, consapevolmente o per carenze tecnico-giuridiche o politiche, non si siano attrezzati sotto il profilo della lotta alla criminalità anche nel campo economico-finanziario.

Sarebbe quindi auspicabile una convenzione internazionale per pervenire ad accordi tra gli Stati che precludano alla armonizzazione ed omogeneizzazione delle loro legislazioni interne.

Data la complessità della materia in argomento e la continua evoluzione dei rapporti economici e finanziari e delle tecniche di «riciclaggio», il provvedimento che si presenta all'esame del Senato deve considerarsi come una proposta organica, ma aperta al contributo di tecnici ed esperti

del settore ed al più ampio e fecondo confronto parlamentare.

*Considerazioni analitiche sul contenuto dei singoli articoli*

L'articolo 1 prevede la sostituzione dell'articolo 648-bis del codice penale con una nuova norma che amplia la possibilità di intervento sanzionatorio, al di là di quanto non abbia già fatto l'articolo 23 della legge n. 55 del 1990, che ha recentemente modificato la legge Rognoni-La Torre del 13 settembre 1982, n. 646.

Da un canto la norma che si propone recupera la formulazione della condotta punibile, già contenuta nell'articolo 648-bis, introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 3 del decreto legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata e sequestro di persona a scopo di estorsione), secondo la quale sono punibili anche gli atti diretti a sostituire il denaro ed i valori di provenienza illecita.

In tal modo non è necessaria per la configurazione della fattispecie la materiale sostituzione da parte dell'agente dei beni, ma si criminalizzano anche i comportamenti rivolti ad apprestare mezzi e strumenti idonei a tale sostituzione.

Inoltre, premesso che nel nostro ordinamento già esiste una serie di norme (favoreggiamento reale e personale, ricettazione) che puniscono in via generale altre forme di interessamento alle conseguenze economiche del reato, si è considerato necessario che il reato in esame punisca soltanto quei comportamenti che mettono gravemente in pericolo i rapporti sociali ed economici, perchè riguardano l'utilizzazione di proventi da reati commessi da organizzazioni criminose.

E ciò per garantire una certa razionalità al sistema ed evitare che spinte emozionali conseguenti all'incremento di alcuni tipi di reato a discapito di altri possano di volta in volta determinare un ampliamento o una riduzione della fattispecie in esame.

Si è ritenuto, pertanto, di estendere la punibilità del «riciclaggio», oltre all'ambito del traffico di stupefacenti, anche ai casi in cui il reato presupposto di produzione del profitto sia di tipica estrazione riferibile alla criminalità organizzata e comportamenti assai rilevanti movimenti di denaro di provenienza illecita, come il traffico di armi, munizioni e materie esplodenti, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, le truffe per il conseguimento di erogazioni di denaro da parte dello Stato, di altri enti pubblici e di organismi della Comunità europea ed, infine, i reati contro la pubblica amministrazione, che sempre più frequentemente presentano elementi di connessione con la suddetta criminalità organizzata.

Poichè l'attività diretta a sostituire i proventi da reato non esaurisce, stante il ricorso a più sofisticate tecniche delinquenziali o a nuovi strumenti di comunicazione, prima sconosciuti ed ora praticati, i comportamenti illeciti, si è prevista come condotta materiale del reato di riciclaggio anche l'attività rivolta ad ostacolare l'identificazione e la riconoscibilità dell'origine illegale dei proventi delittuosi nonchè dei beni da sottoporre a sequestro e confisca ai sensi della legge Rognoni-La Torre.

Si tratta di un'ipotesi più ampia del reato di favoreggiamento reale poichè comprende anche i casi in cui, pur non essendosi commesso un reato, i beni siano aggredibili mediante le misure di prevenzione patrimoniale, e non si richiede nell'agente il dolo specifico previsto nell'articolo 379 del codice penale.

Non è sembrato opportuno legare la punibilità del riciclaggio all'esistenza di un fine specifico, in quanto la volontà di rendere irricognoscibile il provento di reato circa la sua origine illecita costituisce un sufficiente sintomo di antiggiuridicità, al di là di eventuali scopi di profitto o simili.

Peraltro, non essendo necessario per la consumazione del reato alcun intervento diretto sul provento di reato, lo scopo dell'agente non può che coincidere con la coscienza e la volontarietà del suo comportamento.

Si è suggerita, inoltre, l'introduzione di un'aggravante specifica conseguente all'esercizio di un'attività professionale nel settore finanziario, essendo evidente che una sanzione più grave va irrogata nei confronti di chi maggiormente è tenuto ad un comportamento corretto, operando in un campo ove maggiori siano le occasioni, le possibilità e la capacità professionale di porre in essere pratiche di riciclaggio e minori i rischi di essere scoperti.

Infine, è stata confermata l'applicabilità dell'ultimo comma dell'articolo 648 del codice penale, secondo cui il reato di riciclaggio sussiste anche nel caso in cui i beni provengano da persona non imputabile o non punibile.

L'articolo 2 assolve al compito di apprestare strumenti giuridici di più ampia applicazione, intendendo perseguire e sanzionare, oltre al momento del riciclaggio in senso stretto, anche le fasi successive in cui il denaro di provenienza delittuosa viene immesso nel circuito economico, investito in ordinari strumenti di mercato mobiliare, monetario e finanziario, ovvero indirizzato verso investimenti di natura reale, immobiliare e imprenditoriale.

Rispetto all'articolo 24 della legge di modifica della legge Rognoni-La Torre, che introduce tale fattispecie nel nostro ordinamento penale come articolo 648-ter, l'unica innovazione consiste nel necessario raccordo con il precedente articolo 648-bis, cui si rinvia per la elencazione dei reati da cui provengono i profitti illeciti che si reimpiegano.

L'articolo 3 prevede che per i beni, il denaro e le altre utilità provenienti dai reati di cui all'articolo 648-bis, sia applicato il terzo comma dell'articolo 240 del codice penale, cioè la confisca obbligatoria.

L'articolo 4 introduce una definizione di società finanziarie, per i fini di cui a questa legge, idonea a costituire una base di riferimento per l'applicazione uniforme della normativa sul riciclaggio a tutti gli enti, società e ditte comunque costituite operanti nel settore finanziario. Si mira così ad ovviare ad una evidente lacuna del nostro ordinamento che, anche dopo la

riforma della legge Rognoni-La Torre, limita la propria attenzione alle banche e ad altre categorie tipizzate di intermediari finanziari di volta in volta indicate dalle singole disposizioni, tralasciando di considerare il comparto delle società finanziarie in senso lato e creando ingiustificate diversità di disciplina, di cui la criminalità organizzata potrebbe approfittare.

La definizione contenuta nell'articolo 4 è incentrata sul carattere prevalente che nell'ambito dell'attività delle finanziarie rivestono la concessione di finanziamenti, la gestione di partecipazioni e le operazioni in titoli, secondo una impostazione già seguita dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1986, n. 114, in tema di vigilanza creditizia su base consolidata.

Oltre alla definizione delle società finanziarie, l'articolo 4 prevede una disciplina minimale di dette società, una sorta di «statuto» dell'impresa finanziaria costruito con criteri più stringenti rispetto a quelli dettati dal codice civile per le società in generale, e ciò per tener conto delle peculiarità e della delicatezza dell'attività finanziaria. Questa disciplina potrà contribuire in generale a dare maggiore affidabilità alla gestione delle società finanziarie, attraverso meccanismi tali da garantire un accettabile livello di dialettica interna e di trasparenza nei rapporti con i terzi.

Così viene previsto che:

le società finanziarie abbiano necessariamente la forma di società per azioni o società a responsabilità limitata o società cooperative;

il capitale sociale non sia inferiore a lire un miliardo;

i principali esponenti (presidente e, ove esistano, amministratore delegato e direttore generale) abbiano requisiti di esperienza professionale maturata nello specifico comparto;

del collegio sindacale facciano parte elementi qualificati, iscritti ad appositi albi professionali;

non possano ricoprire cariche di amministratore, sindaco o direttore persone che operavano presso imprese resesi insolventi e colpite da procedure fallimentari;

venga depositato in tribunale l'elenco degli amministratori e sindaci delle società finanziarie, con l'indicazione delle cariche da ciascuno di essi ricoperte presso altri enti e società di qualsiasi genere.

Il controllo sull'osservanza delle predette disposizioni spetta al tribunale in sede di omologazione degli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle società.

L'articolo 5 contiene una disciplina per la repressione dell'abusivismo bancario, tendente ad evitare che le società finanziarie raccolgano risparmio tra il pubblico, invadendo il settore di attività riservato alle imprese iscritte all'albo delle aziende di credito e sottoposte ai controlli della Banca d'Italia. La misura della pena è identica a quella introdotta dall'articolo 29 della legge n. 55 del 1990. La differenza rispetto al citato articolo 29 consiste in una serie di precisazioni che rendono più chiara e incisiva la portata della norma e ne facilitano l'applicazione. In particolare, viene disciplinato il fenomeno delle società cooperative che talora eludono il divieto di legge, accompagnando la raccolta di risparmio con l'inserimento formale e per quote simboliche del depositante fra i propri soci. Si deve ritenere infatti che la qualità di socio non esclude la violazione del divieto di raccolta tra il pubblico, qualora la compagine sociale sia estremamente frazionata e aperta all'adesione di chiunque. Per i casi più gravi, poi, allorchè l'attività abusiva è esercitata in via continuativa e sistematica, tale quindi da poter procurare gravi lesioni agli interessi pubblici generali connessi alla tutela del risparmio, è stata esplicitamente riconosciuta alle autorità creditizie la facoltà di disporre la liquidazione coatta della «banca di fatto». Con tale norma si è sostanzialmente recepito un consolidato orientamento giurisprudenziale.

Gli articoli da 6 a 10 costituiscono un insieme organico di disposizioni volte a prevenire le pratiche di «riciclaggio» e comunque ad assicurare a posteriori la ricostruibilità su base documentale dei flussi finanziari registrati presso tutti gli intermediari, al fine di soddisfare ogni

possibile esigenza conoscitiva e ridare il massimo di efficacia agli accertamenti bancari disposti dall'autorità giudiziaria. La complessità del fenomeno richiede un *corpus* di norme omogeneo e ben coordinato, che possa ridurre, e tendenzialmente annullare, gli spazi a disposizione della criminalità organizzata per riciclare i proventi delle attività illecite. In questo senso la presente iniziativa si distingue dalle altre finora intraprese e si propone di dare una risposta completa alle esigenze avvertite sui diversi fronti e sotto i diversi aspetti.

In particolare l'articolo 6 introduce regole per la identificazione di tutti i clienti che effettuano operazioni superiori a un determinato ammontare - da fissarsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro - presso uffici postali, altri uffici della pubblica amministrazione, banche, assicurazioni, società fiduciarie, società di gestione dei fondi comuni di investimento, e ogni altro intermediario finanziario comunque costituito, comprese le società finanziarie.

Tale norma non ha nella sostanza un contenuto innovativo, in quanto non fa che estendere, in virtù del suo inserimento nel presente contesto organico, la portata delle regole di identificazione, già introdotte dall'articolo 28, commi 1 e 2, della legge n. 55 del 1990, di modifica della legge Rognoni-La Torre, la cui applicazione era stata raccomandata, sin dal dicembre 1988, dai governatori delle banche centrali riuniti nel Comitato di Basilea.

L'articolo 7, strettamente collegato all'articolo 6, stabilisce che le operazioni per le quali c'è obbligo di identificazione del cliente debbano anche essere registrate in un apposito archivio da tenersi a cura dei singoli enti finanziari, gestito con il supporto dell'automazione e aggiornato in modo da facilitare ogni possibile ricerca. Uno strumento di questo genere presenta profili di utilità anche a fini aziendali, in quanto consente un'evidenza ordinata di tutte le operazioni - non solo quelle di rischio, ma anche quelle di deposito e di servizi - poste in essere da un medesimo cliente. La sanzione penale colpirebbe la mancata

registrazione delle singole operazioni nonchè la mancata istituzione dell'archivio.

Gli articoli 8 e 9 hanno per oggetto i requisiti di onorabilità che si richiedono ai soci e agli esponenti (amministratori, sindaci e dirigenti) delle società finanziarie. Anche su questo argomento la situazione attuale dell'ordinamento, pur a seguito della riforma della «Rognoni-La Torre», è quella di prevedere discipline specifiche per alcune categorie tipiche di intermediari, trascurando totalmente le società finanziarie in senso lato, alle quali invece le norme in commento si propongono di estendere la disciplina vigente per le aziende di credito, allo scopo di garantire a tutto il comparto analoghi livelli di affidabilità.

L'articolo 10 introduce un meccanismo di controllo dall'interno delle stesse società ed enti del settore finanziario, mirato all'osservanza delle disposizioni anti-riciclaggio. Esso si sostanzia in uno specifico obbligo a carico del collegio sindacale di segnalare all'autorità giudiziaria - nonchè, ove esista, all'autorità amministrativa di vigilanza - le infrazioni eventualmente riscontrate. L'omessa segnalazione è sanzionata penalmente. Si ritiene infatti che forme di autocontrollo di questo genere siano indispensabili per l'obiettivo della prevenzione e anche per facilitare l'azione dei pubblici poteri, che altrimenti rischia di risultare inadeguata rispetto alla mole del volume di operazioni finanziarie da controllare.

L'articolo 11 ha anch'esso una finalità di razionalizzazione e omogeneizzazione della legislazione antimafia per tutto il settore finanziario. Infatti estende a tutte le società, gli enti e le ditte comunque costituite esercenti attività finanziaria, i poteri e le modalità di accesso, di accertamento, di richiesta e di sequestro attualmente riconosciuti nei confronti delle banche alle diverse autorità statali (giudici, questori, polizia giudiziaria, Alto commissario) dalle diverse leggi speciali in materia.

L'articolo 12 riguarda le operazioni con l'estero, attraverso le quali - come è noto - possono realizzarsi pratiche di riciclaggio in relazione alle dimensioni internazionali

dei traffici illeciti. Esso è volto a ripristinare la documentazione nominativa, presso l'Ufficio italiano dei cambi, dei soggetti che hanno effettuato operazioni valutarie di ammontare superiore ad un determinato importo da stabilirsi con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Tale evidenza era venuta meno a seguito della riforma valutaria. Le notizie raccolte presso l'Ufficio italiano dei cambi saranno comunque tutelate dal segreto d'ufficio superabile solo dall'autorità giudiziaria.

L'articolo 13 prevede la possibilità per le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sulle diverse categorie di intermediari finanziari di scambiarsi informazioni e collaborare tra loro ed anche con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento delle finalità del presente disegno di legge.

L'articolo 14 introduce nel nostro ordinamento un istituto del tutto nuovo rappresentato da un obbligo di segnalazione all'autorità giudiziaria di operazioni oggettivamente anomale e per le quali possa sospettarsi un collegamento con pratiche di riciclaggio. Anche in questo caso l'obbligo verrebbe posto indistintamente a carico di tutti gli enti del settore finanziario. Come noto la dichiarazione di principi di Basilea sopra menzionata contempla un invito a forme di collaborazione attiva degli intermediari finanziari nei confronti dell'autorità giudiziaria in casi di sospetto riciclaggio. Nella legislazione inglese la segnalazione di operazioni di questo genere costituisce condizione di non punibilità dell'operatore finanziario nei procedimenti per il reato di riciclaggio; l'esperienza di quel Paese sembra aver dato risultati positivi, sia per quanto riguarda il numero delle segnalazioni, sia per la loro utilità ai fini di successive indagini.

Il meccanismo disegnato dall'articolo 14 prevede un duplice obbligo: il primo, di carattere interno all'azienda, a carico del responsabile dell'agenzia o dell'ufficio che ha dato corso all'operazione, il quale è tenuto a segnalarla alla propria direzione generale; il secondo, facente carico alla direzione generale, consistente in una co-



## X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

municazione diretta all'autorità giudiziaria o ad altra autorità di polizia. In questa maniera si assicurerebbe un attento vaglio delle operazioni da segnalare, che verrebbe effettuato sulla base di tutte le notizie a disposizione dell'azienda, comprese quelle desumibili dall'archivio delle operazioni soggette a registrazione di cui all'articolo 7.

Per quanto concerne l'individuazione delle operazioni da segnalare, la norma in commento fa riferimento al carattere anormale e ingiustificato che l'operazione stessa, per la sua entità o natura, presenta rispetto alla capacità economica e all'attività svolta dal cliente, che l'operatore bancario conosce a ragione della propria professione. Trattasi pertanto di circostanze oggettive in presenza delle quali scatta l'obbligo di segnalazione, che costituirà la base per ulteriori indagini giudiziarie. Una procedura semplificata viene prevista per le aziende con un solo punto operativo e con meno di venti dipendenti, per le quali sussiste un unico obbligo facente capo al vertice amministrativo dell'azienda e consistente nella segnalazione dell'operazione direttamente all'autorità giudiziaria. L'omessa segnalazione verrebbe colpita con una sanzione amministrativa di ammontare da una a cinque volte il valore

dell'operazione, con responsabilità civile dell'ente per il pagamento della sanzione medesima, salva la facoltà di rivalsa nei confronti del soggetto che ha commesso l'infrazione. Un meccanismo di questo genere nelle previsioni dovrebbe creare un effettivo stimolo per i singoli funzionari e per l'azienda nel suo complesso a segnalare all'autorità giudiziaria le operazioni sospette. Al di là di tale risultato la norma avrebbe comunque un sicuro effetto deterrente per quanto attiene all'utilizzazione del canale degli intermediari finanziari da parte della criminalità organizzata. Su questa linea si orientano anche le indicazioni che provengono dalle sedi internazionali, dove il problema è oggetto di riflessione: la CEE ha in corso di elaborazione una direttiva; il gruppo dei sette maggiori Paesi industrializzati, con la collaborazione di rappresentanti di altri Paesi, ha avviato un approfondimento di ordine tecnico per la elaborazione di proposte operative che consentano una risposta comune dei principali Paesi per contrastare i traffici illeciti e i riciclaggi dei relativi proventi. La conclusione di questi lavori potrà costituire conforto alla linea di questo disegno di legge e fornire eventuali ulteriori stimoli di elaborazione e perfezionamento.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-bis. - (*Riciclaggio*). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie atti diretti a sostituire denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di associazione per delinquere di tipo mafioso, o finalizzata al traffico di stupefacenti, o dai delitti concernenti la produzione, la detenzione ed il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cessione e vendita di armi, munizioni, materie esplodenti, o dai delitti contro la pubblica amministrazione e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni di denaro da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, o dai reati di organizzazione o gestione di gioco d'azzardo e scommesse clandestine, con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero compie atti diretti ad ostacolare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento, il sequestro o la confisca di denaro, beni od altre utilità, che provengano dai suddetti reati o a cui siano applicabili le misure di prevenzione patrimoniali previste dalla legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modifiche, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale nel settore finanziario e di certificazione del trasferimento di denaro, beni o titoli.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

## Art. 2.

1. L'articolo 648-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 648-ter. - (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*). - Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti dai reati elencati nell'articolo 648-bis del codice penale è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale nel settore finanziario e di certificazione del trasferimento di denaro, beni o titoli.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

## Art. 3.

(*Confisca obbligatoria*)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 240, terzo comma del codice penale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti dai reati indicati nell'articolo 648-bis del codice penale.

## Art. 4.

(*Società finanziarie*)

1. Fatte salve le disposizioni delle leggi speciali, sono considerate società finanziarie ai fini dell'applicazione della presente legge le società aventi come attività prevalente la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, l'assunzione di partecipazioni, la compravendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di valori mobiliari.

2. Le società finanziarie devono avere la forma di società per azioni o a responsabilità limitata o di società cooperative. Il

capitale sociale non può essere inferiore a lire un miliardo. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge le società finanziarie procedono alle operazioni di trasformazione e di aumento di capitale eventualmente necessarie. In caso contrario la società è sciolta e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione secondo le norme del codice civile.

3. Le cariche di presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore delegato e di direttore generale, o che comunque comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, in società finanziarie possono essere ricoperte solo da persone che abbiano maturato una adeguata esperienza per uno o più periodi complessivamente non inferiori a tre anni mediante esercizio di attività professionale in materie attinenti al settore finanziario, o di insegnamento nelle medesime materie, ovvero mediante svolgimento di funzioni di amministrazione o dirigenziali presso imprese del settore finanziario.

4. Almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se sono in numero di cinque, nonché in entrambi i casi almeno uno dei sindaci supplenti, devono essere iscritti nell'albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti. La presidenza del collegio viene attribuita a uno dei sindaci aventi i requisiti anzidetti.

5. Non possono ricoprire cariche di amministratori, sindaci e direttori generali, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, in società finanziarie coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti, società o imprese individuali successivamente sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa con dichiarazione di insolvenza, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei provvedimenti. Il divieto ha la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

6. Entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio le società finanziarie depositano presso la cancelleria

del tribunale l'elenco dei propri amministratori e sindaci con l'indicazione, sottoscritta da ciascuno di essi, delle cariche di amministratore e sindaco ricoperte nel corso dell'ultimo anno presso altre società ed enti di qualsiasi natura. Analoga documentazione deve essere depositata in occasione della nomina di nuovi amministratori e sindaci, entro trenta giorni dall'assunzione della carica. L'omissione è punita con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire due milioni a lire venti milioni. La stessa sanzione si applica per gli adempimenti eseguiti con ritardo superiore a trenta giorni. Qualora le indicazioni fornite sono false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica la reclusione fino a tre anni. Le società cui appartengono i soggetti responsabili delle infrazioni rispondono civilmente per il pagamento delle ammende e sono obbligate a esercitare il diritto di rivalsa.

7. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo deve constare all'atto dell'iscrizione della società nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione.

#### Art. 5.

##### *(Abusiva attività bancaria)*

1. Chiunque raccoglie risparmio tra il pubblico senza averne avuto l'autorizzazione della Banca d'Italia è punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro milioni a lire venti milioni.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso da una società finanziaria ovvero sono state adottate modalità operative tipiche delle aziende di credito o comunque tali da determinare tra il pubblico l'errato convincimento che l'azienda fosse autorizzata ad esercitare attività bancaria.

3. Ai fini del presente articolo, costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico l'acquisizione di fondi rimborsabili a vista o a scadenza per un importo non inferiore al loro valore nominale, realizzata attraverso contratti di deposito, di prestito o di altro genere nei confronti di una pluralità indeterminata di soggetti.

4. Non costituisce raccolta di risparmio tra il pubblico quella effettuata da enti e società nei confronti dei propri amministratori, dipendenti e soci a condizione che non siano adottate modalità operative tipiche delle aziende di credito e risulti chiaramente nella documentazione e negli atti che l'ente, o la società, non è iscritto nell'albo delle aziende di credito e non è soggetto ai controlli della Banca d'Italia. La qualifica di socio non esclude la violazione del divieto se la quota di partecipazione al capitale è inferiore al due per cento e la compagine sociale è aperta all'adesione di chiunque.

5. Allorchè l'attività di raccolta è esercitata in via continuativa e sistematica ed è accompagnata all'esercizio del credito, può essere disposta la liquidazione coatta amministrativa regolata dalle disposizioni del titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni. Non si applicano in questi casi i sistemi di intervento pubblico per la tutela dei depositanti delle aziende di credito.

6. Fermo il disposto dell'articolo 331 del codice di procedura penale, i pubblici ufficiali che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza che da qualche ente o persona sia posta in essere una attività in violazione delle disposizioni del presente articolo ne danno comunicazione alla Banca d'Italia. Nei confronti delle società per azioni il pubblico ministero competente può chiedere al tribunale i provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile.

#### Art. 6.

##### *(Identificazione della clientela)*

1. Chiunque effettua operazioni di qualunque natura per importi superiori a quelli determinati con decreto del Ministro di

grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, presso uffici postali, altri uffici della pubblica amministrazione, enti creditizi e assicurativi, società fiduciarie e di revisione, società di gestione dei fondi comuni di investimento, operatori finanziari e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa, società finanziarie o altri enti o ditte comunque costituiti aventi come attività prevalente quelle indicate nell'articolo 4, comma 1, deve essere identificato a cura del personale incaricato della società, ente, ditta o ufficio presso cui effettua l'operazione e deve indicare per iscritto, sotto la propria responsabilità, le complete generalità del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche quando, per la natura e le modalità delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni, effettuate in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè singolarmente inferiori al limite di importo stabilito, costituiscono parti di un'unica operazione superiore a detto limite.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione che contravviene alle disposizioni precedenti è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione che indica false generalità ovvero omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale compie l'operazione o le indica false è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.

#### Art. 7.

##### *(Registrazione delle operazioni)*

1. Gli estremi delle operazioni di cui all'articolo 6, le generalità di chi effettua l'operazione, nonchè le generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa viene eseguita devono

risultare da apposito registro o da altra idonea documentazione formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili, da conservarsi per la durata di dieci anni dalla società, dall'ente, dalla ditta o dal settore della pubblica amministrazione presso cui è stata effettuata l'operazione.

2. Le documentazioni vengono raccolte in un unico archivio presso la società, l'ente, la ditta o il settore della pubblica amministrazione interessato. Tale archivio è formato a mezzo di sistemi elettrocontabili e deve essere aggiornato e ordinato in modo da facilitare eventuali ricerche.

3. Fuori dall'ipotesi di cui al comma 3 dell'articolo 6 e salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato che omette di effettuare le registrazioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni. Al personale incaricato che effettua false registrazioni si applicano le pene previste dal comma 4 dell'articolo 6.

4. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la mancata istituzione o conservazione delle documentazioni previste dal comma 2 è punita con la multa da lire cento milioni a lire un miliardo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6 hanno effetto dal novantesimo giorno dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 dello stesso articolo 6. A decorrere dal medesimo termine è abrogato l'articolo 13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

#### Art. 8.

##### *(Onorabilità dei soci)*

1. Ai soci degli enti creditizi e degli altri enti e società indicati nel comma 1 dell'articolo 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Non può procedersi alla costituzione di enti creditizi o di altri enti e società indicati nel comma 1 dell'articolo 6 qualo-



ra uno o più soci per un ammontare complessivo pari o superiore al dieci per cento del capitale si trovino in una delle situazioni previste dalle disposizioni richiamate nel comma 1 ovvero siano stati condannati con sentenza anche non definitiva per uno dei reati previsti dalle medesime disposizioni.

3. Restano salve le ulteriori prescrizioni e limitazioni stabilite dalle leggi speciali o da disposizioni attuative delle medesime in ordine ai requisiti di onorabilità dei soci.

#### Art. 9.

##### *(Onorabilità degli esponenti)*

1. Agli amministratori, sindaci, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza degli enti creditizi e degli altri enti e società indicati nel comma 1 dell'articolo 6 si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350.

2. Il verificarsi di una delle condizioni previste dalla norma richiamata dal comma 1 comporta la decadenza degli interessati dalle cariche. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di decadenza è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

3. La condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui all'articolo 5, primo comma, numero 3, del citato decreto n. 350 del 1985 e l'applicazione provvisoria della misura interdittiva prevista dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comportano la sospensione dalle cariche di amministratore, sindaco e direttore generale. La sospensione è dichiarata dal consiglio di amministrazione ovvero dall'organo, comunque denominato, titolare di funzione equivalente entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'omessa dichiarazione di sospensione è punita con la reclusione fino ad un

anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

4. Restano salve le ulteriori prescrizioni e limitazioni stabilite dalle leggi speciali o da disposizioni attuative delle medesime in ordine ai requisiti di onorabilità delle persone che ricoprono le cariche indicate nel presente articolo. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo e nell'articolo 8 e per il coordinamento con le leggi speciali.

5. L'osservanza delle disposizioni del presente articolo e dell'articolo 8 deve constare all'atto della iscrizione della società nel registro delle imprese e ad ogni successiva iscrizione riguardante modificazioni dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione.

#### Art. 10.

##### *(Doveri del collegio sindacale)*

1. Ferme le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali, i sindaci degli enti e società di cui al comma 1 dell'articolo 6 hanno l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nella presente legge. Gli accertamenti e le contestazioni del collegio sindacale in questa materia sono trasmessi in copia entro dieci giorni alla Procura della Repubblica presso il tribunale del luogo dove la società ha sede legale, anche ai fini dell'eventuale attivazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ove applicabile, nonchè all'autorità amministrativa competente, se l'ente o la società è soggetto a vigilanza. L'omessa trasmissione è punita con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni.

## Art. 11.

*(Poteri di accertamento e di indagine)*

1. I poteri di accesso, di accertamento, di richiesta di dati e di informazioni, di sequestro di documentazione riconosciuti nei confronti delle banche al Procuratore della Repubblica, al questore e agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria dalle leggi speciali per la prevenzione e la repressione della delinquenza di tipo mafioso e delle altre forme di criminalità organizzata possono essere esercitati anche nei confronti degli altri enti, società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 6, ferme le modalità stabilite dalle leggi speciali per l'esercizio di detti poteri.

2. I poteri di accesso, di accertamento, di richiesta di dati e informazioni e ogni altro potere attribuito dalle leggi speciali all'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa nei confronti delle banche può essere esercitato anche nei confronti degli altri enti, società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 6, ferme le modalità stabilite dalle leggi speciali per l'esercizio di detti poteri.

## Art. 12.

*(Operazioni con l'estero)*

1. In deroga al disposto dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454, l'Ufficio italiano dei cambi conserva i dati delle operazioni con l'estero, valutarie e in cambi, di ammontare superiore a un determinato importo stabilito con decreto del Ministro del commercio con l'estero, con l'indicazione dei nominativi degli operatori che le hanno effettuate.

2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati raccolti ai sensi del comma 1 sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni; possono essere forniti all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta per esigenze connesse a procedimenti penali in corso.

## Art. 13.

*(Collaborazione con autorità di Stati esteri)*

1. In deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, le autorità amministrative che esercitano la vigilanza sugli enti creditizi e sugli altri enti, società e ditte indicati nel comma 1 dell'articolo 6 possono scambiarsi informazioni e collaborare tra loro, nonché scambiare informazioni e collaborare a condizioni di reciprocità con le competenti autorità amministrative di Stati esteri, per il perseguimento dei fini della presente legge.

## Art. 14.

*(Segnalazioni di operazioni)*

1. Fuori dei casi di concorso nel reato, il responsabile della dipendenza, dell'ufficio o di altro punto operativo di uno degli enti, società e ditte di cui al comma 1 dell'articolo 6, presso cui viene dato corso ad un'operazione soggetta a registrazione ai sensi dell'articolo 7, ha l'obbligo di segnalare, per i fini di cui al presente articolo, al direttore generale o al funzionario di ciò eventualmente incaricato o, in loro mancanza, al presidente del consiglio di amministrazione, quando, per la sua entità o natura, l'operazione non appare correlata alla capacità economica o all'attività svolta dal cliente, quali risultano dagli elementi conosciuti a ragione della posizione professionale occupata, e possa presumersi che il denaro, i beni o le utilità oggetto dell'operazione medesima provengano dai reati richiamati dall'articolo 648-bis del codice penale. L'omessa segnalazione è punita con una ammenda di ammontare da una volta a cinque volte il valore dell'operazione.

2. Il direttore generale, o il funzionario incaricato o, in loro mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione, esamina le segnalazioni pervenutegli tenendo conto degli ulteriori elementi a sua disposizione, anche desumibili dall'archivio di cui all'articolo 7, e qualora non riscontri ele-

menti idonei a inquadrare l'operazione nell'ambito dell'attività economica del cliente ha l'obbligo di segnalare l'operazione stessa all'autorità giudiziaria o all'autorità di polizia. In caso di omissione si applica una ammenda di ammontare da una volta a cinque volte il valore dell'operazione.

3. Negli enti, società e ditte, con un unico punto operativo e con meno di venti dipendenti, ove ricorrano le condizioni di cui al comma 1, il direttore generale o, in sua mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione, ha l'obbligo di segnalare direttamente l'operazione all'autorità giudiziaria o all'autorità di polizia. L'omessa segnalazione è punita con una ammenda di ammontare da una volta a cinque volte il valore dell'operazione.

4. Gli enti, società e ditte sono civilmente responsabili del pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo irrogate a carico di propri dipendenti o di altri soggetti che abbiano agito per loro conto, con facoltà di rivalsa nei confronti dei medesimi.

5. Le segnalazioni effettuate ai sensi del presente articolo non costituiscono violazione del segreto professionale e non comportano responsabilità per gli enti, società e ditte, salvi i casi di dolo e colpa grave.